

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 aprile 2025, n. 179
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal XVI al XX – Provincia di Foggia - Ricognizione posti residui.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *“Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta”*;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con DGR n. 2037 del 07/09/2013, la Giunta Regionale ha determinato i *“Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter D.Lga n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'art. 5 sopra citato, comma 1, lett.a), punti 1 e 2, L.R. n.8/2004”*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 e smi, e dalla DGR n. 1825 del 12/12/2022.

Con la DGR n. 1825 del 12/12/2022, che sostituisce la DGR n.2037 del 07/09/2013, la Regione provvedeva ad adottare i criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Con DD 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 ad oggetto *“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE”* la Regione all'esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020 in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 venivano fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”*.

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all'assegnazione dei posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano apportate le seguenti modifiche:

- Con DD 29 del 09/02/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”;*
- DD n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”;*
- DD n.156 del 27.05.2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020 “Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica;*
- DD N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA;*
- DD n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a seguito dell'istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro diurno non autosufficienti, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”.*

Con DD n. 228 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Bari-Ricognizione posti residui”*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri

di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I -V bimestre, al periodo VI-X e così via.

In particolare si prevedeva che:

“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.

In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:

“Per i distretti in esubero

Il Dlgs 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”

Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle strutture già presenti in ambito regionale.

*In ottemperanza alla predetta previsione con DGR 2037 del 2013 si è stabilito che “La Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito **dal fabbisogno complessivo** (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e della **localizzazione territoriale** (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.*

3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.

Inoltre, con DGR 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”

Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 - ter del Dlgs 502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla DGR 2037 del 2013 secondo i quali ai fini dell’assegnazione deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto si è ritenuto di congelare le istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.

Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero, la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.

Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.” Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla DGR n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si applicano al periodo I - V bimestre, al periodo

VI – X e così via. In ossequio al dettato del D.Lgs. 502/92, ovvero nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito **dal fabbisogno complessivo** e dalla **localizzazione territoriale**, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.

1. Dopo l'assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
 - per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l'arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l'istanza;
 - Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l'istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l'ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero della provincia, ai fini dell'assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n. 2037/2013;
6. Nell'ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10% , gli stessi ritorneranno nella disponibilità dei distretti carenti.”

Tenuto conto anche dei predetti criteri, si procedeva all'assegnazione dei posti disponibili nella provincia di Foggia.

Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del V bimestre ulteriori **46 posti** così ridistribuiti:

n. 19 pl nel DDD di San Severo;

n. 27 pl nel DSS di Cerignola.

Con DD n. 401 del 29.12.2021 ad oggetto “Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal VI al X – Provincia di Foggia- Ricognizione posti residui”, la Regione provvedeva ad istruire le istanze pervenute nella provincia di Foggia dal XI al XV bimestre assegnando in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nel **DSS carente – Dss di Cerignola** alla fine del X bimestre ulteriori **6 posti** così ridistribuiti:

n. 6 pl nel DSS di Cerignola

Successivamente alla pubblicazione della Determina n. 401 del 29/12/2021 e fino alla data odierna, alla stessa venivano apportate le seguenti modifiche:

- DD n. 184 del 6/06/2022 ad oggetto *“IRIS SPA - REVOCA assegnazione provvisoria di n. 40 posti letto pari a n. 2 nuclei assegnati alla Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019, denominata “Papa Wojtyla”, situata nel Comune di Vico del Gargano (Fg) alla Via della Resistenza n.119 di cui alla DD n.401 del 29/12/2021”*;
- DD n. 198 del 7/06/2022 avente ad oggetto *“Dichiarazione di decadenza a seguito di rinuncia del legale rappresentante della Oasi Cooperativa Sociale Onlus della D.D. n. 33 del 11/02/2019 ad oggetto “Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 LR 9/2017, DGR 2037/2013 e art 8 LR n. 26/2006 e smi nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA ex D.5 RR 3/2005, per anziani non autosufficienti, con dotazione di n. 31 pl, in Torremaggiore alla Via Giacomo negri e Via di Vagno, su istanza della “OASI” Cooperativa sociale Onlus. Parere favorevole”*;

Al termine del X bimestre, residuavano, pertanto, nella provincia di Foggia n. **77** p.l. di Rsa non autosufficienti così distribuiti:

- **n. 31 p.l. nel Dss di San Severo;**
- **n.6 p.l. nel Dss di Cerignola;**
- **n. 40 p.l. nel Dss di Vico del Gargano.**

Con DD n. 57 del 10.03.2023 ad oggetto *“oggetto “Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal XI al XV – Provincia di Foggia- Ricognizione posti residui”*, la Regione provvedeva ad istruire le istanze pervenute nella provincia di Foggia dal XI al XV bimestre assegnando in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Al termine del XV bimestre, residuavano, pertanto, nella provincia di Foggia n. 17 p.l. di Rsa non autosufficienti così distribuiti:

- **n. 17 p.l. nel Dss di Vico del Gargano**

Premesso che con DD 355 del 17/12/2020 ad oggetto *“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE”*, la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria n. 60 p.l. di RSA non autosufficienti _ RR n.4/2019 di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 nel DSS di Manfredonia, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017.

Rilevato che la Regione non ha mai rilasciato il predetto parere di compatibilità, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017.

Considerato che in merito ai posti oggetto di revoca o di decadenza/rinuncia, si è stabilito quanto segue:

- nel caso in cui intervenga la revoca di un parere di compatibilità rilasciato ai sensi del RR n. 3/2005, ovvero con il fabbisogno di posti di cui alla precedente normativa (L.R. n. 26/2006) tali posti vengono assegnati in toto nel distretto ove i posti sono stati revocati.
- nel caso in cui intervenga la revoca di posti assegnati in via provvisoria ai sensi del RR n. 4/2019, ovvero con il fabbisogno di posti di cui alla normativa vigente (art. 9 RR 4/2019) occorre distinguere tra posti assegnati in DSS carente e posti assegnati in DSS in esubero:

- REVOCA DI POSTI IN DSS CARENTE: tali posti vengono riassegnati nel distretto ove i posti sono stati revocati (DSS carente di origine) nel limite del numero di posti disponibili alla data dell'assegnazione. Gli eventuali posti oggetto di revoca ancora disponibili dopo la predetta riassegnazione sono destinati agli altri DSS carenti nella provincia alla data dell'assegnazione stessa;
- REVOCA DI POSTI IN DSS IN ESUBERO: tali posti vengono riassegnati nei DSS carenti dai quali i posti oggetto di revoca sono stati sottratti (cd. 10% dei posti ancora disponibili nei DSS carenti da assegnare nei DSS in esubero)

Posto quanto sopra premesso e rappresentato, i 60 p.l. di Rsa non autosufficienti di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 vengono rimessi nella disponibilità del fabbisogno regionale del DSS di Manfredonia, distretto carente di origine, nel limite del numero di posti disponibili alla data dell'assegnazione. Gli eventuali posti ancora disponibili dopo la predetta riassegnazione sono destinati agli altri DSS carenti nella provincia alla data dell'assegnazione stessa.

Residuano, pertanto, nella provincia di Foggia per Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 n. **77 p.l.** così ridistribuiti:

2 p.l. nel Dss di S. Severo;

2 p.l. nel Dss Cerignola;

53 p.l. nel Dss di Manfredonia;

18 p.l. nel Dss Vico del Gargano;

2 p.l. nel Dss Lucera

In merito al computo dei bimestri con la DD n. 228 del 20/07/2021 e con le successive DD n. 401/2021 e DD n. 57/2023 era stato chiarito che *“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell'arco temporale di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni ministeriali emanate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n. 23 dell'8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal 23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre.*

Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione (dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla sospensione, quindi con il 16/5/2020”.

Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al ventesimo è la seguente:

NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE 13/05/2020			
DATA INIZIO	DATA FINE	CALCOLO TEMPORALE	BIMESTRE DI RIFERIMENTO
01/12/2019	31/01/2020	BIMESTRALE	I
01/02/2020	22/02/2020	22 GG	II
23/02/2020	15/05/2020	SOSPENSIONE	
16/05/2020	22/06/2020	38 GG	III
23/06/2020	22/08/2020	BIMESTRALE	

23/08/2020	22/10/2020	BIMESTRALE	IV
23/10/2020	22/12/2020	BIMESTRALE	V
23/12/2020	22/02/2021	BIMESTRALE	VI
23/02/2021	22/04/2021	BIMESTRALE	VII
23/04/2021	22/06/2021	BIMESTRALE	VIII
23/06/2021	22/08/2021	BIMESTRALE	IX
23/08/2021	22/10/2021	BIMESTRALE	X
23/10/2021	22/12/2021	BIMESTRALE	XI
23/12/2021	22/02/2022	BIMESTRALE	XII
23/02/2022	22/04/2022	BIMESTRALE	XIII
23/04/2022	22/06/2022	BIMESTRALE	XIV
23/06/2022	22/08/2022	BIMESTRALE	XV
23/08/2022	22/10/2022	BIMESTRALE	XVI
23/10/2022	22/12/2022	BIMESTRALE	XVII
23/12/2022	22/02/2023	BIMESTRALE	XVIII
23/02/2023	22/04/2023	BIMESTRALE	XIX
23/04/2023	22/06/2023	BIMESTRALE	XX

Nei bimestri dal sedicesimo al ventesimo bimestre risulta pervenuta nella Provincia di Foggia la seguente istanza di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 L.R. n.9/2017 e dell'art. 9 del R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti:

Ricadente nel distretto in Esubero:

1. DSS Foggia_ Comune di Foggia: **SANITA' PIU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** (Via Vittime Civili n. 121) istanza di autorizzazione alla realizzazione per Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 pervenuta in data 3.03.2023 (**XIX bimestre**);

Atteso che nei bimestri dal XVI al XX non risultano pervenute nei distretti carenti della Provincia di Foggia istanze di autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017, di Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019, si passa ad analizzare la richiesta di verifica di compatibilità di cui all' art. 3, comma 3, lettera a), L.R. n.9/2017 ricadente nel Dss in esubero, presentata dal Comune di Foggia su richiesta del legale rappresentante della **Sanità Più Soc. Coop. Soc.** per Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 pervenuta nel XIX bimestre.

Rilevato che per le istanze ricadenti nei DSS in esubero, con DD n. 228/2021 e con le successive DD n. 401/2021 e DD n. 57/2023 sono stati approvati i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X, al periodo XI-XV, al periodo XVI-XX e così via che prevedono di assegnare il 10% dei posti ancora disponibili dopo il XX bimestre, nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo e dalla localizzazione territoriale.

Il numero dei posti da poter assegnare nei DSS in esubero con il presente provvedimento è pari a 7.7 p.l. (pari al 10 % dei posti letto complessivamente rimanenti nei DSS carenti dopo il XX bimestre).

Tenuto conto che per le istanze ricadenti nei distretti in esubero, si è stabilito quanto segue "2. *Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:*

- *per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l'arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l'istanza; (...)*

3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l'ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti disponibili di cui alla quota del 10%”

Pertanto, posto quanto sopra premesso, si rappresenta che il numero dei posti da poter assegnare nei DSS in esubero della provincia di Foggia con il presente provvedimento è pari a 20 p.l.

Considerato che la legge regionale n. 9 del 2017 nel disciplinare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione prevede testualmente all'art. 7 comma 1 e 2:

- “1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1”;

- la DGR n. 1825 del 2022 che, al punto 6, par. 2, nel disciplinare le ipotesi di inammissibilità delle richieste di verifica di compatibilità, dichiara inammissibili le richieste comunali di verifica di compatibilità **“qualora non risulti la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento”**;

- dunque, il Comune competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, prima di richiedere alla Regione la verifica di compatibilità di cui all' art. 3, comma 3, lettera a), L.R. n.9/2017, deve **dapprima verificare e successivamente procedere all'attestazione dei titoli di cui al comma 1 della citata L.R. n.9/2017 e della conformità dell'intervento tanto alla normativa urbanistica quanto a quella edilizia.**

-Pertanto, condizione necessaria e preliminare al rilascio del parere di compatibilità regionale endo-procedimentale rispetto al procedimento principale di autorizzazione alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria di competenza comunale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., è l'attestazione della conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia da parte del medesimo Comune, e di tutti i titoli da allegare all'istanza di autorizzazione alla realizzazione all'atto della trasmissione della richiesta di verifica di compatibilità da parte del Comune competente alla Regione.

-nella fattispecie *de quo*, all'atto della presentazione dell'istanza (*id est* alla data del 03/03/2023), alla stessa era stata allegata in particolare :

1. una nota Prot. n. 27026 del 03/03/2023 con cui il Dirigente del Comune di Foggia attestava **la conformità dell'intervento SOLO alla normativa urbanistica E, NON ANCHE, A QUELLA EDILIZIA**, ai sensi dell'art. 7 della L.R n.9/2017, in merito al progetto di Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 da realizzare in via Vittime Civili n. 121;

2. un Contratto di comodato oneroso d'uso stipulato in data 05/11/2021 con cui si rileva che *“la parte comodataria “Sanità più società cooperativa sociale” ha chiesto di poter utilizzare parte dell'immobile stesso per finalità sociali, per lo svolgimento di attività di “Casa di Riposo per Anziani” di cui all'articolo 65 del Regolamento Regionale n.4 del 18 gennaio 2007 e ss.mm.ii. Regione Puglia”*; **IL PREDETTO CONTRATTO**

FACEVA RIFERIMENTO ALLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI, DUNQUE, NON ERA IDONEO PER LA RICHIESTA DI RSA;

-Va da sé che **“l’attestazione sulla conformità dell’intervento richiesto tanto alla normativa urbanistica quanto a quella edilizia”** che, si ribadisce, deve essere rilasciata dal Comune competente di territorio all’atto della trasmissione dell’istanza alla Regione, così come un idoneo **“titolo di proprietà di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante”** e la presentazione dell’ **“istanza di autorizzazione alla realizzazione per soggetti non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019”** dalla quale possa evincersi le intenzioni dell’istante che intende partecipare ad una procedura comparativa di assegnazione di posti da fabbisogno regionale, **costituiscono un requisito di legge, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.9/2017 ed indefettibile presupposto per l’eventuale rilascio del parere di compatibilità regionale ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i.;**

Tenuto conto che lo scrivente Servizio con nota prot. n. A00183/0606643/2024 del 6/12/2024 chiedeva al Comune di Foggia, entro e non oltre il termine di tre giorni dalla notifica della predetta comunicazione, di

- *“chiarire la motivazione per la quale ha rilasciato la compatibilità dell’intervento solo alla normativa urbanistica e non, anche, a quella edilizia in merito al progetto in oggetto; Ø integrare, eventualmente, la precedente nota comunale prot. n. 27026 del 03/03/2023 attestando, ai sensi dell’art 7 comma 2 della L.R. n. 9 del 2017, in maniera chiara ed univoca se l’intervento da realizzare nell’immobile sito nel Comune di Foggia alla via Vittime Civili n. 121, è conforme alla normativa urbanistico ed edilizia, alla data di presentazione della richiesta di verifica di compatibilità (03/03/2024), stante l’esigenza di procedere con l’istruttoria, tenuto conto, altresì, dell’esigenza di tutela della par condicio tra i concorrenti che hanno presentato istanza in bimestre successivo e di celerità dell’azione amministrativa.*

Si comunica sin d’ora che la conformità dell’intervento alla normativa urbanistico – edilizia deve essere piena e incondizionata, tenuto conto che l’istanza del privato fondata su un parere urbanistico ed edilizio condizionato a qualsivoglia prescrizione non sarà accolta in quanto l’iter procedurale disciplinato dalla LR 9 del 2017, che prende le mosse dal rilascio del parere di compatibilità regionale e che si conclude con il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, è caratterizzato dalla definitività dei provvedimenti emessi i quali sono peraltro rilasciati “esclusivamente per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce” (art. 17 comma 1 L.R. n. 9 del 2017).

Proprio in ragione della predetta definitività, la Legge prevede quale atto propedeutico che il Comune attesti, in maniera incontrovertibile, l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (art. 7 comma 2 della L.R.n.9/2017).

Va da sé che il differimento dell’acquisizione della conformità dell’intervento tanto alla normativa urbanistica quanto a quella edilizia si configura come assegnazione dei posti ad effetto prenotativo che lede gli interessi dei soggetti che presentano istanza nello stesso arco temporale o in bimestre successivo; ed eventuali motivi ostativi al rilascio della conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia da parte del Comune competente di territorio, saranno causa di rigetto dell’istanza.

- *integrare la documentazione trasmessa in data 03/03/2023 dal Suap del Comune di Foggia e di trasmettere allo scrivente Servizio la documentazione mancante, qualora sia stata acquisita agli atti alla data di presentazione dell’istanza (03/03/2024) (...)*

Con l’avviso che in caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta, nel termine perentorio di tre giorni dalla notifica della presente, si procederà alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza ai sensi del punto 6, della succitata DGR n. 1825/2022.”

A seguito di richiesta di integrazione documentale, alla scrivente Sezione non è pervenuta né la documentazione

richiesta né tantomeno l'attestazione sull'**avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento tanto alla normativa urbanistica quanto a quella edilizia**, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Tenuto conto, altresì, che

- la richiesta di integrazione documentale da parte della scrivente Sezione prevede un arco temporale ben definito entro il quale la richiesta di integrazione documentale (Istanza, titolo di proprietà, dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000) così come l'attestazione sulla conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia dovevano pervenire alla Regione, non potendo far ricadere sul privato l'inerzia dell'amministrazione comunale nella trasmissione della documentazione.
- È decorso, ampiamente, il termine perentorio assegnato di tre giorni dalla notifica della predetta comunicazione (prot. n. A00183/0606643/2024 del 6/12/2024) e allo spirare di tale termine, l'amministrazione è tenuta a procedere ed a concludere il procedimento.
- A tal proposito, si rappresenta che la procedura di soccorso istruttorio avviata dalla Regione per rimediare alle carenze originarie relative alla conformità urbanistica ed edilizia, all'istanza, al titolo di proprietà, alla dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (concedendo, all'uopo, un termine perentorio di 3 giorni per provvedere), non può essere sottoposta ad un'ulteriore dilazione del termine oltre quello perentorio assegnato per adempiere all'integrazione documentale di cui alla nota prot. n. A00183/0606643/2024 del 6/12/2024, per qualsiasi soggetto che partecipa ad una procedura comparativa di assegnazione dei posti da fabbisogno ancora disponibili.
- Per pacifica giurisprudenza *"l'Amministrazione, ricorrendo al potere di soccorso istruttorio, disciplinato nelle procedure come quella in esame dall'art. 6 L. n. 241 del 1990 (v. Ad. Plen. n. 9/2014), ben può imporre un termine perentorio per l'integrazione di quanto carente anche di cadenza ristretta, stante l'esigenza di definizione celere e certa della procedura ed al fine di rispettare la par condicio dei concorrenti"* (cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 18/04/2019, n. 504, T.A.R. Firenze, sez. II, 27/11/2018, n. 1539).
- L'imposizione di un termine per l'adempimento è necessaria a garanzia della *par condicio* di tutti i concorrenti che partecipano e della celere conclusione del sub procedimento di soccorso istruttorio da un lato e delle procedure di assegnazione dei posti disponibili dall'altro, stante l'istruttoria in corso dei bimestri successivi di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n.1825/2022. Opinando diversamente, tutti gli adempimenti connessi alla procedura (dall'inoltro dell'istanza, alla eventuale richiesta di integrazione) si risolverebbero in un'assoluzione indiscriminata dei termini imposti creando un pregiudizio a quanti in ottemperanza alle previsioni normative abbiano inoltrato tutta la documentazione ab origine completa e regolare secondo le modalità ed i termini previsti dalle DGR 2153 e 2154 del 2019 o che si siano immediatamente conformati a seguito delle prescrizioni imposte nel termine perentorio stabilito.

Il differimento dell'acquisizione della conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, così come dell'integrazione documentale, si configura come assegnazione dei posti ad effetto prenotativo che lede gli interessi dei soggetti che presentano istanza nello stesso arco temporale o in bimestre successivo.

Tutto ciò consente agli imprenditori del settore di tenere *"prenotati"* posti letto del fabbisogno, per poi decidere più comodamente se e dove realizzarli, regolarizzando la documentazione dopo anni dall'istanza e recando così grave danno al sistema nella misura in cui a fronte di quell'assegnazione sono escluse altre valide iniziative per mancanza di posti.

- Inoltre, si rappresenta che già con la predetta nota (prot. n. A00183/0606643/2024 del 6/12/2024), la scrivente Sezione aveva comunicato al Comune di Foggia e alla società Sanità Più Soc. Coop. Soc. che *"(...) eventuali motivi ostativi al rilascio della conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia da parte del Comune competente di territorio, saranno causa di rigetto dell'istanza; (...) Con l'avviso che in caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta, nel termine perentorio assegnato dalla notifica della predetta comunicazione, si sarebbe proceduto alla declaratoria di*

inammissibilità dell'istanza ai sensi del punto 6 della DGR n. 1825/2022, il quale dispone "al punto 6. *"Ipotesi di inammissibilità delle richieste di verifiche di compatibilità. (...) sono altresì dichiarate inammissibili le richieste comunali di verifica di compatibilità: (...)*

- *prive delle relative istanze di autorizzazione presentate al Comune;*
- *qualora non risulti la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento;*
- *qualora le relative istanze di autorizzazioni alla realizzazione risultino incomplete o prive (...) c) della documentazione attestante il titolo di disponibilità con l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile."*

Per tutto quanto sopra rappresentato, in ragione delle suesposte argomentazioni, con la presente, si dichiara **inammissibile** l'istanza di autorizzazione alla realizzazione pervenuta dalla società Sanità Più Soc. Coop. Soc., ai sensi del punto 6 della DGR 1825/2022 e per violazione dell'art. 7, comma 2 della L.R. n.9/2017.

Tanto considerato, a seguito della valutazione istruttoria effettuata sull'istanza su indicata si propone di:

- i. dare atto che non sono pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Rsa non autosufficienti ai sensi dell'art.7 L.R. n. 9/2017 nei distretti carenti della Provincia di Foggia dal XVI al XX bimestre;
- ii. approvare l'Allegato 1 – Rsa non autosufficienti –Provincia di Foggia – Dss carenti- riportante la ricognizione dei posti residui nei distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XX bimestre (colonna 9);
- iii. approvare l'Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Foggia riportante: il calcolo del numero dei posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il ventesimo bimestre), l'elenco delle istanze pervenute dal XVI al XX bimestre nei distretti in esubero, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/ ammissione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XX bimestre;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- i. di dare atto che non sono pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Rsa non autosufficienti ai sensi dell'art.7 L.R. n. 9/2017 nei distretti carenti della Provincia di Foggia dal XVI al XX bimestre;
- ii. di approvare l'Allegato 1 – Rs non autosufficienti –Provincia di Foggia – Dss carenti- riportante la ricognizione dei posti residui nei distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XX bimestre (colonna 9);

- iii. di approvare l'Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Foggia riportante: il calcolo del numero dei posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il ventesimo bimestre), l'elenco delle istanze pervenute dal XVI al XX bimestre nei distretti in esubero, il numero dei posti assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/ ammissione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono carenti/ parzialmente carenti dopo il XX bimestre;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili;
- di notificare il presente provvedimento:
- a tutti i soggetti giuridici che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai Comuni e presenti negli allegati al presente provvedimento;
 - ai Comuni che, in riferimento ai soggetti giuridici di cui innanzi, hanno richiesto alla Regione parere di compatibilità al fabbisogno regionale
 - a tutti i soggetti giuridici ai quali l'istanza è stata dichiarata inammissibile con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- b. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- d. il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
- e. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

ALLEGATO 1 RSA NON AUTOSUFFICIENTI - PROVINCIA DI FOGGIA - DISTRETTI CARENTI									
ASL FG	colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	colonna 7	colonna 8	colonna 9
ASL FG	DISTRETTI	COMUNE	POPOLAZIONE 2015 (fine periodo)	TOTALE DISTRETTO	RIDISTRIBUZIONE DEI POSTI LETTO RESIDUI AI DISTRETTI CARENTI/PARZIALMENTE CARENTI	ISTANZE PERVENUTE DAL SEDICESIMO AL VENTESIMO BIMESTRE	POSTI ASSEGNATI	MOTIVAZIONE	CALCOLO DEI POSTI LETTO RESIDUI AI DISTRETTI CARENTI/PARZIALMENTE CARENTI DOPO IL VENTESIMO BIMESTRE
TOTALE POPOLAZIONE ASL FG 2015			630.851	77 pl di cui di 57 pl di rsa di mantenimento anziani 20 pl di rsa di mantenimento di demenze	0	77 pl di cui di 57 pl di rsa di mantenimento anziani 20 pl di rsa di mantenimento di demenze			
1	DSS FOGGIA	Foggia	151.991	151.991					
2	DSS S. SEVERO	Apricena	13.328	105.125	2				2
		Chieuti	1.698						
		Lesina	6.410						
		Poggio Imperiale	2.724						
		San Paolo di Civitate	5.818						
		San Severo	53.905						
		Serracapriola	3.931						
Torremaggiore	17.311								
3	DSS S. MARCO IN LAMIS	Rignano Garganico	2.117	58.698					
		San Giovanni Rotondo	27.184						
		San Marco in Lamis	13.831						
		Sannicandro Garganico	15.566						
4	DSS CERIGNOLA	Carapelle	6.570	96.720	2				2
		Cerignola	58.396						
		Ortona	2.822						
		Orta Nova	17.802						
		Stornara	5.742						
		Stornarella	5.388						
		Accadia	2.376						
		Anzano di Puglia	1.284						
5	DSS TROIA/ACCADIA	Ascoli Satriano	6.244	39.632					
		Bovino	3.309						
		Candela	2.728						
		Castelluccio dei Sauri	2.131						
		Castelluccio Valmaggiore	1.318						
		Celle San Vito	166						
		Deliceto	3.828						
		Faeto	627						
		Monteleone di Puglia	1.021						
		Orsara di Puglia	2.767						
		Panni	804						
		Rocchetta Sant'Antonio	1.875						
		Sant'Agata di Puglia	1.959						
Troia	7.195								
6	DSS MANFREDONIA	Manfredonia	57.279	79.642	53				53
		Mattinata	6.310						
		Monte Sant'Angelo	12.657						
		Zapponeta	3.396						
7	DSS VICO DEL GARGANO	Cagnano Varano	7.330	46.368	18				18
		Carpino	4.182						
		Ischitella	4.432						
		Isole Tremiti	469						
		Peschici	4.521						
		Rodi Garganico	3.693						
		Vico del Gargano	7.766						
		Vieste	13.975						
		Alberona	985						
		Biccari	2.800						
		Carlantino	980						
		Casalnuovo Monterotaro	1.556						
		Casalvecchio di Puglia	1.877						

8	DSS LUCERA	Castelnuovo della Daunia	1.445	52.675	2		2
		Celenza Valfortore	1.598				
		Lucera	33.724				
		Motta Montecorvino	730				
		Pietramontecorvino	2.721				
		Roseto Valfortore	1.074				
		San Marco la Catola	1.012				
		Volturara Appula	430				
		Volturino	1.743				
		TOTALE POPOLAZIONE ASL FG 2015				630.851	

Elena
Memeo
08.04.2025
11:08:38
GMT+01:00



ALLEGATO 2 RSA NON AUTOSUFFICIENTI RR 4/2019 - PROVINCIA DI FOGGIA - DSS IN ESUBERO								
colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	colonna 7	colonna 8	colonna 9
ASL FG	DISTRETTI	COMUNE	POPOLAZIONE 2015 (fine periodo)	TOTALE DISTRETTO	RIDISTRIBUZIONE DEI POSTI LETTO RESIDUI AI DISTRETTI AI DISTRETTI CARENTI/PARZIALMENTE CARENTI	ISTANZE PERVENUTE DAL SEDICESIMO AL VENTESIMO BIMESTRE	POSTI ASSEGNATI	CALCOLO DEI POSTI LETTO RESIDUI AI DISTRETTI CARENTI/PARZIALMENTE CARENTI DOPO IL VENTESIMO BIMESTRE
TOTALE POPOLAZIONE ASL FG 2015			630.851	77 pl di cui di 57 pl di rsa di mantenimento anziani 20 pl di rsa di mantenimento demenze	0	77 pl di cui di 57 pl di rsa di mantenimento anziani 20 pl di rsa di mantenimento demenze		
1	DSS FOGGIA	Foggia	151.991	151.991		SANITA' PIU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (Via Vittime Civili n. 121) istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 40 pl. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 pervenuta in data 3.03.2023 (XIX bimestre)	0	ISTANZA INAMMISSIBILE AI SENSI DEL PUNTO 6 DELLA DGR 1825/2022 E PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 CO.2 DELLA L.R. N.9/2017
2	DSS S. SEVERO	Apricena	13.328	105.125	2			2
		Chieuti	1.698					
		Lesina	6.410					
		Poggio Imperiale	2.724					
		San Paolo di Civitate	5.818					
		San Severo	53.905					
		Serracapriola	3.931					
Torremaggiore	17.311							
3	DSS S. MARCO IN LAMIS	Rignano Garganico	2.117	58.698				
		San Giovanni Rotondo	27.184					
		San Marco in Lamis	13.831					
4	DSS CERIGNOLA	Carapelle	6.570	96.720	2			2
		Cerignola	58.396					
		Ortona	2.822					
		Orta Nova	17.802					
		Stornara	5.742					
		Stornarella	5.388					
		Accadia	2.376					
5	DSS TROIA/ACCADIA	Anzano di Puglia	1.284	39.632				
		Ascoli Satriano	6.244					
		Bovino	3.309					
		Candela	2.728					
		Castelluccio dei Sauri	2.131					
		Castelluccio Valmaggiore	1.318					
		Celle San Vito	166					
		Deliceto	3.828					
		Faeto	627					
		Monteleone di Puglia	1.021					
		Orsara di Puglia	2.767					
		Panni	804					
		Rocchetta Sant'Antonio	1.875					
Sant'Agata di Puglia	1.959							
Troia	7.195							
6	DSS MANFREDONIA	Manfredonia	57.279	79.642	53			53
		Mattinata	6.310					
		Monte Sant'Angelo	12.657					
		Zapponeta	3.396					
7	DSS VICO DEL GARGANO	Cagnano Varano	7.330	46.368	18			18
		Carpino	4.182					
		Ischitella	4.432					
		Isole Tremiti	469					
		Peschici	4.521					
		Rodi Garganico	3.693					
Vico del Gargano	7.766							

8	DSS LUCERA	Vieste	13.975	52.675	2	0	2
		Alberona	985				
		Biccari	2.800				
		Carlantino	980				
		Casalnuovo Monterotaro	1.556				
		Casalvecchio di Puglia	1.877				
		Castelnuovo della Daunia	1.445				
		Celenza Valfortore	1.598				
		Lucera	33.724				
		Motta Montecorvino	730				
		Pietramontecorvino	2.721				
		Roseto Valfortore	1.074				
		San Marco la Catola	1.012				
		Volturara Appula	430				
		Volturino	1.743				
TOTALE POPOLAZIONE ASL FG 2015			630.851	77	0	77	



Elena
Memeo
08.04.2025
11:08:38
GMT+01:00